



**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

**O G G E T T O :**

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERAZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA LEGALE DIRETTA AZIENDALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI AI DIPENDENTI. APPROVAZIONE.**

**I L D I R E T T O R E G E N E R A L E**

**nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021**

Considerato che con deliberazione n. 493 del 21/12/2017 è stato adottato il "Nuovo Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti. Approvazione" con cui è stata disciplinata la materia relativa al patrocinio legale dei dipendenti in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti all'epoca dell'approvazione del citato Regolamento;

Dato atto che, a seguito della stipulazione del CCNL del 19/12/2019 relativo alla Dirigenza medica - veterinaria, del CCNL dell'Area delle Funzioni locali del 17.12.2020 applicabile ai Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del Comparto sanità e del CCNL del 2/11/2022 applicabile al personale del Comparto Sanità, sono state introdotte modifiche alla disciplina dell'assistenza legale ed al patrocinio legale dei dipendenti;

Visto che l'art. 67, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 19.12.2019 per la Dirigenza sanitaria dispone: "1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità";

Visto che l'art. 82, commi 1 e 2 del CCNL dell'Area delle Funzioni locali del 17.12.2020 per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del comparto sanità così dispone: "1. L'Azienda o Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico;

Dato atto che l'art. 88 commi 1, 2 e 3 del CCNL del 2.11.2022 per il personale del Comparto sanità, a sua volta, prevede: "1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice. 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità;

Atteso che l'assistenza legale dell'Azienda nei confronti dei propri dipendenti, nelle forme diretta ed indiretta, viene assicurata in funzione del rapporto di immedesimazione organica di cui all'art. 28 della Costituzione, in forza del quale gli atti compiuti da un dipendente nell'espletamento delle competenze demandategli sono imputati direttamente all'amministrazione;

Considerato che le norme sopra richiamate rappresentano l'espressione del fondamentale principio secondo il quale le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo e che ciò consente con varie modalità l'assunzione delle spese legali da parte degli Enti Pubblici, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 1190/2013; Cassazione

Civile – Sez. Lav. – n. 4978/2014; Cassazione Civile – Sez. I – n. 5264/2015; TAR Abruzzo – Pescara - Sez. I – n. 482/2015);

Rilevato che anche in giurisprudenza è stata auspicata l'introduzione di specifiche disposizioni regolamentari per disciplinare gli ambiti di applicazione e le procedure dell'assistenza legale aziendale e per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti pubblici, considerato che l'Ente Pubblico ha un rilevante diritto alla realizzazione della migliore difesa, dovendo assumere un ruolo attivo e non di semplice "ufficiale pagatore";

Ravvisata pertanto la necessità di addivenire ad un compiuto aggiornamento della regolamentazione della materia in argomento in riferimento agli ambiti della responsabilità civile, penale e contabile, anche in considerazione delle nuove disposizioni contrattuali sopra riportate;

Dato atto che l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle, in attuazione delle disposizioni contrattuali suddette, hanno provveduto ad effettuare una revisione della disciplina contenuta nel vecchio Regolamento interaziendale sul patrocinio legale, tenendo anche conto degli attuali orientamenti della giurisprudenza maggioritaria (ad esempio: Cassazione lavoro, Ord. 40287/2021; Cassazione Lavoro Ord. 18256/2021);

Considerato che in data 2/11/2022 è entrato in vigore il nuovo CCNL per il personale del Comparto Sanità che ha innovato la regolamentazione dell'istituto del patrocinio legale per il personale dipendente appartenente all'area comparto sanità;

Considerato che con il D.M. 13/08/2022 pubblicato il 08.10.2022 ed entrato in vigore il 23 ottobre 2022 sono stati rideterminati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 31.12.2012, n. 247;

Ritenuto opportuno provvedere alla revisione del Regolamento dell'ASL CN2 sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti, adottato con deliberazione n. 493 del 21/12/2017;

Visto il documento " Revisione del Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti" , allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la voce sub A), compresi i moduli acclusi sotto le voci sub B), sub C), sub D) e sub E), che disciplina i casi e le modalità con cui possono essere assunte o rimborsate dall'ASL CN2 le spese legali e peritali dei dipendenti;

Su conforme proposta del Direttore della S. C. Legale Interaziendale Avv. Piero Giuseppe REINAUDO, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

## **D E L I B E R A**

- di approvare il regolamento "Revisione del Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti", conforme a quelli adottati dalla Struttura Complessa Servizio Legale Interaziendale, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la voce sub A), compresi i moduli acclusi sotto le voci sub B), sub C), sub D) e sub E), dando atto del fatto che lo stesso differisce rispetto a quello adottato dall'ASL CN1 e dall'A.O S. Croce e Carle in considerazione dei mutamenti normativi che si sono verificati in corso di revisione;
- di dare atto che il suddetto Regolamento revoca e sostituisce, con decorrenza dalla data della sua approvazione, il Regolamento precedentemente in vigore, adottato con deliberazione aziendale n. 493 del 21/12/2017;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è Reinaudo Piero Giuseppe, Direttore del Servizio Legale interaziendale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- di affidare alla S.S. Servizio Legale il compito di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO  
Alessandra D'ALFONSO

Sottoscrizione per proposta

II DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO LEGALE  
INTERAZIENDALE  
Piero Giuseppe REINAUDO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

Archivio: I.1.04.04

*Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:*

**RICORSO AL T.A.R.**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Tale ricorso deve essere presentato*

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.*

**RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.*

